

**Codice Penale**  
**C.p. art. 601. Tratta di persone.**

---

**601. Tratta di persone.**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui [all'articolo 600](#) ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi <sup>(1)</sup>.

---

NOTE

<sup>(1)</sup> Articolo prima modificato dall'[art. 9, L. 3 agosto 1998, n. 269](#) e poi così sostituito dall'[art. 2, L. 11 agosto 2003, n. 228](#). Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ([art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575](#), recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'[art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228](#)). Vedi, anche, l'[art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 7 agosto 1992, n. 356](#). Vedi, in merito alla riduzione in schiavitù, il [R.D. 26 aprile 1928, n. 1723](#), di approvazione della Convenzione stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 25 settembre 1926; l'art. 4, della Convenzione resa esecutiva con [L. 4 agosto 1955, n. 848](#); l'art. 1, della Convenzione resa esecutiva con [L. 20 dicembre 1957, n. 1304](#); la [L. 13 luglio 1966, n. 653](#); la [L. 2 gennaio 1989, n. 8](#). Vedi, inoltre, l'[art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146](#). L'indulto concesso con [L. 31 luglio 2006, n. 241](#) non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata [legge n. 228 del 2003](#) era il seguente:  
«601. Tratta e commercio di schiavi.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 269 del 1998](#) era il seguente:

«601. Tratta e commercio di schiavi.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.»